

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2167-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SPAGNOLLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 agosto 1962

(V. Stampato n. 4044)

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio

col Ministro dell'Agricoltura e delle foreste

col Ministro dell'Industria e del Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 9 agosto 1962

Comunicata alla Presidenza il 25 settembre 1962

Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, concernente l'applicazione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti agricoli e per la restituzione di tali prelievi all'esportazione dei prodotti medesimi, nonché per la istituzione di una restituzione alla produzione di taluni prodotti di trasformazione

ONOREVOLI SENATORI. — Il piano della politica agricola comune, elaborato ed approvato dal Consiglio dei ministri della Comunità economica europea, prevede la graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, delle carni suine, del pollame e uova.

Le norme di carattere generale per l'esecuzione del piano sono contenute in una serie di Regolamenti, precisamente il 19, 20, 21 e 22, e in successive disposizioni particolari rivolte ad assicurarne l'applicazione tempestiva ed uniforme da parte di tutti i Paesi membri della Comunità.

La liberalizzazione degli scambi dei prodotti agricoli nell'ambito dell'area comunitaria, il perfezionamento delle colture attraverso un più adeguato impiego delle tecniche produttive, la elevazione delle condizioni di lavoro, il livellamento dei prezzi su uno *standard* più remunerativo sono, come è noto, gli obiettivi del piano di politica agricola comune. Al raggiungimento di tali obiettivi gli organi responsabili comunitari hanno ritenuto insufficiente la manovra del solo strumento tariffario, data la enorme differenza delle situazioni agricole esistenti in ciascun Paese e la necessità che il loro avvicinamento a quella che dovrà essere la posizione finale comune avvenga senza scosse pregiudizievoli.

Il decreto-legge, del quale il Governo chiede ora la conversione, è stato adottato per riconosciuti motivi d'urgenza poichè le disposizioni contenute nei già citati Regolamenti n. 19, 20, 21 e 22 imponevano l'adeguamento della nostra legislazione alle nuove norme comunitarie, per la simultanea applicazione delle quali era stabilita la data del 30 luglio 1962.

Quali, nelle linee generali, i criteri dettati dai regolamenti comunitari che hanno resa necessaria l'emanazione del predetto decreto-legge?

Premessa la opportunità di sostituire allo strumento tariffario uno strumento ritenuto più valido, il piano di politica agricola comune ha previsto l'adozione del sistema dei « prelievi » cioè l'applicazione di dazi mobili. Il prelievo, per quanto riguarda i pro-

dotti agricoli di base indicati nel Regolamento n. 19 (cereali), sarà commisurato alla differenza tra il prezzo del prodotto di importazione e quello corrispondente praticato nel mercato del Paese membro importatore, mentre i prelievi da applicare ai prodotti derivati, compresi quelli zootecnici, verranno calcolati tenendo conto della incidenza dei prelievi stessi sui prodotti di base che sono stati impiegati nella produzione e degli altri elementi che concorrono a determinare i costi di produzione. L'ammontare dei prelievi sarà inoltre adeguato periodicamente alle fluttuazioni dei prezzi dei cereali che si verificano sia sui mercati di ciascun Paese membro e sia sui mercati estranei alla Comunità.

Il meccanismo prevede che ogni membro della C.E.E., determini il prezzo indicativo di ogni singolo cereale di base all'inizio della campagna di vendita e, operati su di esso determinati aggiustamenti, stabilisca un proprio prezzo di entrata; gli organi comunitari fisseranno invece il prezzo « franco frontiera » per le importazioni dagli Stati membri ed il prezzo Cif per le importazioni dai Paesi terzi. L'aliquota unitaria di ciascun prelievo sarà quindi la risultante del raffronto tra il prezzo di entrata e il prezzo franco frontiera nel caso di importazione da uno Stato membro della Comunità, e tra il prezzo di entrata e il prezzo Cif nel caso di importazione da un Paese terzo.

Le norme comunitarie escludono la facoltà degli Stati membri di ricorrere al traffico di perfezionamento in regime di temporanea importazione negli scambi interni dei prodotti soggetti alla disciplina dei prelievi, ma — di contro — consentono una « restituzione » a favore dei prodotti esportati dell'ammontare corrispondente al prelievo applicabile all'importazione dei prodotti medesimi. L'articolo 4 del decreto-legge del quale si chiede la conversione fissa i criteri di massima per la determinazione degli ammontari di restituzione dei prelievi in favore dei prodotti agricoli esportati e delega il Governo a stabilire quali prodotti sono ammissibili all'agevolazione e quali modalità e condizioni debbano ricorrere affinché i prodotti stessi possano godere del beneficio. Gli organi comunitari hanno infatti lasciato alla facoltà

dei singoli Governi degli Stati membri di concedere o meno le restituzioni, sulla base di proprie valutazioni che tengano conto sia della necessità di assicurare la copertura del fabbisogno nazionale e sia della convenienza di non turbare le tradizionali correnti di esportazione sostituendo ad esse artificiose correnti di scambio che traggano la spinta soltanto dal sistema delle restituzioni.

Mentre si rimanda alla relazione governativa per quanto concerne le altre disposizioni contenute nel decreto-legge, si ritiene opportuno illustrare brevemente il contenuto dell'articolo 8 in forza del quale la importazione e l'esportazione dei cereali di base sono subordinate al rilascio da parte del Ministero delle finanze su conforme determinazione del Ministero del commercio con l'estero di certificati d'importazione o d'esportazione.

Il rilascio di detti certificati assume un carattere esclusivamente statistico ed è, come tale, un elemento di cauta valutazione per la messa in atto, durante il periodo transitorio, delle clausole di salvaguardia previste dall'articolo 22 del regolamento comunitario n. 19.

Sembra quindi superfluo, a tale proposito, precisare ancora che fuori della eventuale applicazione di dette clausole di salva-

guardia nessuna limitazione e nessuna discriminazione deve aversi nel rilascio dei richiesti titoli d'importazione e d'esportazione che, altrimenti, restrizioni o discriminazioni avrebbero, per quanto precisato dall'articolo 18 del già citato regolamento comunitario n. 19, valore ed effetto equivalente all'applicazione di restrizioni quantitative incompatibili con l'applicazione stessa del regime dei prelievi.

Per la importazione dei prodotti compresi nelle voci della Tariffa doganale comune n. 10.01, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05 e 10.07 (frumento, segala, orzo, avena, granturco eccetera) il rilascio del certificato è inoltre condizionato alla preventiva costituzione di un deposito cauzionale ovvero alla prestazione di una fidejussione bancaria al fine di garantire l'esecuzione dell'operazione entro il termine di validità del certificato stesso.

Per concludere, il decreto-legge del quale il Governo chiede la conversione in legge soddisfa la esigenza di adeguamento della nostra legislazione alle norme comunitarie relative all'attuazione del piano della politica agricola comune. Ciò premesso e riconosciuti fondati i motivi di urgenza che ne imposero l'adozione, si esprime avviso favorevole alla sua conversione in legge.

SPAGNOLLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, concernente applicazione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti agricoli e per la restituzione di tali prelievi all'esportazione dei prodotti medesimi, nonché per la istituzione di una restituzione alla produzione di taluni prodotti di trasformazione.